

Seminario interdisciplinare sulle violenze maschili contro le donne

Laboratorio – lab3 – prof. Pina Lalli

Bologna, 23 settembre 2024

Maria (Milli) Virgilio

- maria.virgilio@unibo.it ; - avv.virgilio@studiovirgilio.com

## ***Definizioni***

### **ONU**

La definizione storica della violenza contro le donne è contenuta nella **Risoluzione adottata dall'Assemblea generale ONU il 19 dicembre 1993, n. 48/104, Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne:**

#### **ART.1.**

Ai fini della presente Dichiarazione l'espressione "**violenza contro le donne**" sta a significare ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata.

#### **ART. 3**

La violenza contro le donne riguarda principalmente:

a) la violenza fisica, sessuale e psicologica che si produca nella famiglia, inclusi i maltrattamenti, gli abusi sessuali delle bambine in ambito familiare, le violenze legate alla dote, lo stupro coniugale, la mutilazione genitale femminile e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza perpetrata da altri membri della famiglia e la violenza legata allo sfruttamento;

b) la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno della comunità in generale, compreso lo stupro, l'abuso sessuale, le molestie e l'intimidazione sul posto di lavoro, nelle istituzioni educative e altrove, la tratta delle donne e la prostituzione forzata;

c) la violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o tollerata dallo Stato, ovunque si manifesti.

## CONSIGLIO D'EUROPA.

La più recente definizione della violenza contro le donne è contenuta nella **Convenzione di Istanbul 11 maggio 2011 del Consiglio d'Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica (ratificata dall'Italia)**

ART. 3

- a)** con l'espressione **"violenza contro le donne"** si intende designare una **violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione** contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
- b)** l'espressione **"violenza domestica"** designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- c)** con il termine **"genere"** ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
- d)** l'espressione **"violenza contro le donne basata sul genere"** designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
- e)** per **"vittima"** si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;
- f)** con il termine **"donne"** sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

## UNIONE EUROPEA

Direttiva

2012/29/UE

**Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato**

(17) Per violenza di **genere** s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo **genere**, della sua identità di **genere** o della sua espressione di **genere** o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare **genere**. Può provocare un danno **fisico**, **sessuale**, emotivo o **psicologico**, o una perdita **economica** alla vittima. La violenza di **genere** è considerata una **forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali** della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore»...

**DIRETTIVA (UE) 2024/1385 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 14 maggio 2024**

**sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica**

### Articolo 2

#### Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

a) «violenza contro le donne»: qualsiasi atto di violenza di genere perpetrata nei confronti di donne, ragazze o bambine solo perché donne, ragazze o bambine, o che colpisce le donne, le ragazze o le bambine in modo sproporzionato, che provochi o possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella sfera pubblica come nella vita privata;

b) «violenza domestica»: qualsiasi atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, consumato all'interno della famiglia o del nucleo familiare, indipendentemente dai legami familiari biologici o giuridici, tra coniugi o partner o tra ex coniugi o partner, a prescindere che l'autore di tali atti conviva o abbia convissuto con la vittima;